CAMERA DEI DEPUTATI N. 1752-A

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO)

RELATORE **PIGNATELLI**, *per la maggioranza*

Relatore di minoranza **GIOLITTI**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(SEGNI)

alla Presidenza l' 8 gennaio 1951

—

Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali

Presentata alla Presidenza il 15 febbraio 1951

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legge 8 gennaio 1951, n. 1 – del quale si propone la conversione in legge – ha suscitato un allarme che non trova fondamento negli scopi che esso si propone e che sono chiaramente rilevabili con la semplice lettura dei suoi articoli.

La relazione ministeriale che accompagna la proposta di conversione e le norme di attuazione – di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 1951, n. 9, e al decreto ministeriale del 22 gennaio 1951 – dovrebbero essere sufficienti per fugare l'ingiustificato allarme.

È pacifico per tutti che l'Italia è tributaria dell'estero per la quasi totalità delle merci indicate nella tabella allegata al decreto-legge anzidetto e, pertanto, non può sottrarsi all'obbligo di documentare le sue richieste di assegnazioni che andrà a presentare in sede internazionale.

Inoltre, per evitare che tali merci possano essere distratte dalle normali destinazioni, il decreto-legge impone la tenuta di un registro di carico e scarico alle imprese industriali e commerciali che le impiegano o le negoziano.

Attraverso il prescritto registro si vuol vigilare su tutti i movimenti delle merci indicate, onde la urgente necessità di conoscere la consistenza delle scorte o giacenze, i cui quantitativi costituiscono il punto di partenza delle registrature.

Le denuncie relative alla capacità produttiva delle imprese – imposte dal decreto-legge – è in diretto rapporto con l'ordinata distribuzione e la razionale utilizzazione delle materie prime critiche; disciplina, questa, che deve assicurare continuità di lavoro alle aziende, le cui produzioni sono d'interesse nazionale, e la conservazione del normale ritmo della produzione, mentre – con lo sfruttamento a pieno regime delle capacità produttive esistenti – si potranno vietare i nuovi impianti di congiuntura che creano poi allo Stato gli impacci problematici della loro riconversione.

Tra le critiche che si sono levate contro il provvedimento vi è quella che gli attribuisce la paternità del panico che avrebbe dato la spinta al rialzo dei prezzi, come conseguenza della rarefazione delle merci subitamente verificatasi sul mercato.

Questa critica – nonostante la sua apparente serietà – è priva di fondamento e, comunque, conferisce al decreto-legge in questione un peso assolutamente sproporzionato a quello che esso in effetti ha. Chi la muove dimentica evidentemente che gli avvenimenti coreani, dalla fine di giugno dello scorso anno – scuotendo la pubblica opinione mondiale – hanno determinato uno stato di ansia, le cui ripercussioni sul settore economico si sono tradotte in una fermentazione dei prezzi.

Per quanto riguarda le merci critiche, è facile osservare che l'aumento dei relativi prezzi – già in atto alla data del decreto-legge sottoposto a ratifica – è tutt'altro che un fenomeno nazionale: le mercuriali delle borse più importanti, infatti, accusano il rialzo alle origini; e il fatto si spiega con la formazione di ingenti scorte da parte dei maggiori paesi industriali, che attualmente sono anche i nostri unici fornitori.

Dobbiamo riconoscere che questi paesi – cui siamo legati da un patto di difesa comune – hanno manifestato prontamente la preoccupazione di soddisfare il fabbisogno italiano e – al fine di assicurare al nostro Paese le forniture contenute nei limiti delle normali esigenze nazionali – hanno chiesto al Governo d'Italia le notizie che formano lo scopo delle rilevazioni, delle indagini e dei controlli che il decreto-legge si propone.

Messa a punto la reale importanza del provvedimento – tanto nelle cause, quanto negli effetti – emerge chiara la inconsistenza della critica; la quale si sarebbe levata veemente anche se per avventura il nostro Governo – prescindendo dall'interesse che si ha di fornire le notizie richieste dalle Nazioni amiche – fosse rimasto insensibile di fronte al minacciato turbamento degli equilibri economici e finanziari faticosamente conseguiti.

Nel limitato quadro dei fini pratici del provvedimento, si spiega come il Governo – per evitare imboscamenti, ristagni e corse agli approvvigionamenti – ha fatto leva sulla collaborazione delle imprese interessate, nella certezza che il senso di responsabilità di queste non indurrà a successivi provvedimenti determinanti in materia.

L'incarico conferito alle organizzazioni delle due categorie interessate, di raccogliere le denuncie dei propri associati, meno che un motivo di censura, costituisce la prova palmare degli scopi meramente statistici che il Governo si propone. Se altri fossero i fini, se cioè alla base del decreto-legge in esame ci fosse il proposito di bloccare le scorte, si sarebbe fatto uso di strumenti – che allo Stato non mancano – più idonei alla bisogna.

D'altronde, le anzidette organizzazioni sindacali dovranno esplicare l'incarico secondo le istruzioni ministeriali (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1951, n. 9) e siccome tali istruzioni limitano il loro compito alla raccolta dei moduli di denuncia e alla conseguente trasmissione dei medesimi al Ministero, cadono tutte le illazioni che si vorrebbero trarre in proposito.

La maggioranza della X Commissione permanente ha espresso parere favorevole alla ratifica del decreto-legge e – preso atto della collaborazione offerta dalle categorie interessate per la sua migliore applicazione – ha rivolto al Governo l'invito di vigilare affinché vengano stroncati con energia e prontezza i tentativi di turbamento del mercato da parte di operatori senza scrupoli.

PIGNATELLI, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 8 gennaio 1951, n. 1, la cui conversione in legge a norma dell'articolo 77 della Costituzione è proposta al Parlamento col presente disegno di legge, vuole evidentemente essere uno degli strumenti legislativi per l'attuazione della politica di preparazione alla guerra nel campo economico. Come tale, esso è una diretta conseguenza dei più recenti sviluppi del Patto Atlantico (esercito integrato, riarmo tedesco, organizzazione economica dell'Europa occidentale sotto la direzione degli Stati Uniti): esso si rivela quindi come uno dei primi vincoli imposti alla economia italiana per metterla al servizio non del benessere del popolo e della difesa nazionale ma delle mire aggressive dell'imperialismo americano. Del resto è stato largamente reso noto, anche da fonti governative, che tutta una serie di misure vincolistiche – della cui catena questo decreto legislativo è un primo anello – sono state tassativamente richieste dal governo degli Stati Uniti al Governo italiano come condizione imprescindibile per la concessione degli aiuti militari in base al piano del riarmo « atlantico ». Questo carattere, che è essenziale, del decreto legislativo, basta di per sé a determinare la più decisa opposizione alla sua conversione in legge da parte di tutti coloro i quali condannano la politica estera dell'attuale Governo, che sta precipitando il paese nell'abisso di una nuova corsa agli armamenti e di una nuova guerra imperialistica.

Ma anche altre considerazioni di ordine generale concorrono a rafforzare e ulteriormente motivare tale opposizione.

Nel suo significato specificatamente economico, il decreto legislativo si inquadra nel complesso delle misure con le quali il Governo vorrebbe controllare, con mezzi esterni, le conseguenze economiche del riarmo. In effetti, non di controlli si tratta, bensì di abolizione dei normali controlli del Parlamento e degli altri organi dello Stato: ne è prova evidente, oltre al presente decreto legislativo, anche il disegno di legge per la delega dei poteri e quello sul Comitato dei ministri per il coordinamento delle commesse e forniture delle amministrazioni dello Stato. Nel loro insieme tutti questi provvedimenti tendono a organizzare una forma di « dirigismo » corporativo, il cui organismo più rappresentativo appare finora la Commissione centrale consultiva per l'industria. I principî informatori di questo dirigismo sono quelli sostenuti e invocati dalla Confindustria e ufficialmente consacrati dal ministro Togni: « controllo al vertice e non alla base », « autoregolamentazione delle categorie produttive ». Per quanto concerne le materie prime, ciò significa, in termini più chiari ed espliciti: *a*) accaparramento delle materie prime disponibili da parte dei grandi gruppi monopolistici; *b*) difficoltà per i piccoli e medi produttori di ottenere assegnazioni di materie prime in quantità sufficienti per mantenere le proprie posizioni sul mercato; *c*) commercio di licenze di importazione e di buoni di assegnazione di materie prime a favore dei gruppi monopolistici assegnatari di licenze e di buoni, e quindi aumento ulteriore dei prezzi delle materie prime; *d*) mercato nero delle materie prime e quindi profitti differenziali tra gli assegnatari e gli acquirenti sul mercato nero; *e*) esclusione di gran parte dell'intermediazione svolta dal commercio in regime normale. Tuttavia una valutazione esatta delle conseguenze economiche del presente provvedimento può esser raggiunta solo conoscendo tutto il complesso delle misure che il governo intende adottare in materia di contingentamenti, requisizioni, distribuzione, prezzi, ecc. Perciò la minoranza ha proposto alla Commissione di sospendere almeno ogni deliberazione in merito al presente disegno di legge fino a quando la Camera non si sia pronunciata sul disegno di legge per la « delegazione al Governo di emanare norme sulle attività produttive e sui consumi », nei cui oggetti quello del decreto legislativo in questione rientra come un aspetto particolare.

Sotto il profilo costituzionale, non può certamente ritenersi che gli « accertamenti » previsti dal decreto legislativo presentino gli estremi di quei « casi straordinari di necessità e d'urgenza » ai quali tassativamente l'articolo 77 della Costituzione limita la facoltà concessa al Governo di adottare « provvedimenti provvisori con forza di legge ». Era se mai sul piano internazionale che una tempestiva ed efficace azione del Governo avrebbe dovuto assicurare all'Italia possibilità di rifornimento sui mercati delle mate-

rie prime: una volta esautorata l'O. E. C. E. – dove il Governo italiano è rappresentato – e costituito il Comitato anglo-franco-americano, l'Italia è alla mercè delle decisioni dei padroni imperialisti e l'intervento governativo per accertare le scorte esistenti all'interno del paese equivale a chiuder la stalla quando i buoi sono fuggiti. D'altra parte, il decreto legislativo neppure ha consentito al Governo un'azione immediata nel momento stesso della sua entrata in vigore: e basta questa considerazione per togliere qualsiasi giustificazione alla adozione della procedura straordinaria prevista dall'articolo 77 della Costituzione. Infatti, l'efficacia del decreto-legge sussiste solo ove esso fornisca al potere esecutivo gli strumenti per un'azione immediata, di cui sia dimostrata la necessità e l'urgenza: ossia, solo quando il decreto-legge sia tale da divenire immediatamente operante (come nel caso tipico dei cosiddetti decreti-catenaccio). Ma il decreto legislativo in questione ha nella sua formulazione – ed ha avuto in realtà nei suoi effetti – semplicemente il significato di un annuncio di future disposizioni di esecuzione di un obbligo sancito in termini generali: come sarebbe avvenuto se il Governo avesse presentato al Parlamento, secondo la procedura ordinaria (o anche d'urgenza) un normale disegno di legge. Infatti, nei quattordici giorni decorsi tra l'8 gennaio 1951 – data di pubblicazione del decreto legislativo in esame – e il 22 gennaio 1951 – data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1951, n. 9, contenente le prime « disposizioni di esecuzione » – si è verificato, da una parte, un vivo allarme fra le categorie produttive, le quali hanno reagito accaparrando scorte e quindi determinando aumenti dei prezzi; dall'altra, i gruppi monopolistici sono insorti e attraverso la Confindustria hanno esercitato pressioni sul Governo onde ottenere la concreta applicazione, nella fattispecie, dell'accennato criterio della « autoregolamentazione ».

È precisamente sui risultati di tali pressioni che vogliamo richiamare ora l'attenzione della Camera, attraverso un rapido sguardo alle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 8 gennaio 1951, dalle quali soltanto può ricavarsi un giudizio preciso sul significato e sulla portata del decreto legislativo stesso.

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1951, già citato, all'articolo 1 stabilisce che i dati sulla situazione delle scorte e sulla capacità produttiva delle imprese debbono essere inviati « agli uffici periferici del Ministero dell'industria *o agli enti ed organizzazioni specificatamente incaricati dal Ministro con proprio decreto* ». Questi, secondo il disposto dell'articolo 4, « compiuta l'elaborazione dei dati contenuti nelle denuncie secondo le istruzioni e nel termine stabilito dal Ministero, ne comunicano a questo i risultati ». È chiaro perciò che saranno queste « « organizzazioni » a doversi e potersi servire degli illimitati mezzi di controllo e di ispezione – alcuni dei quali assolutamente eccessivi e vessatorî – previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo.

Quali saranno le organizzazioni investite di tali poteri ? Lo ha annunciato solo successivamente un decreto del Ministro per l'industria in data 22 gennaio 1951 (*Gazzetta ufficiale* 24 gennaio 1951): « 1°) la Confederazione generale dell'industria italiana e la Confederazione generale italiana del commercio, per le imprese iscritte ad associazioni aderenti; 2°) gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, per le altre imprese »; fatta eccezione per quanto concerne i carboni, gli enti pubblici economici e le aziende pubbliche autonome. In termini semplici e chiari, ciò significa: che solo le imprese *non* aderenti alla Confindustria e alla Confcommercio saranno controllate dagli uffici periferici del Ministero; che i dati sulle scorte e le capacità produttive di tutte le altre imprese saranno alla mercè delle due Confederazioni e cioè, specie per quanto riguarda il settore industriale, dei grandi gruppi monopolistici.

Altre disposizioni di esecuzione del decreto legislativo 8 gennaio 1951, dopo i due decreti testè citati, non sono state pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale*, ove si eccettui l'articolo unico del decreto ministeriale 22 gennaio 1951, relativo ai moduli per la denuncia delle giacenze di merci. Risulta però che tutta una serie di disposizioni, particolari ma importanti, sono state emanate e dalla Confindustria e dal Ministero: segnaliamo, come di maggior rilievo, quelle relative ai quantitativi minimi al di sopra dei quali le imprese sono obbligate a presentare la denuncia di cui al decreto legislativo (questione di particolare interesse per le imprese artigiane, che non in quanto tali ma solo in quanto detentrici di scorte inferiori ai minimi indicati sembra siano esentate dall'obbligo della denuncia). Di quelle disposizioni nessuna comunicazione ufficiale è stata data alla Camera: perciò la minoranza ha avanzato formale richiesta in sede di Commissione

– peraltro non accolta dalla maggioranza – di essere fornita dal Governo della necessaria documentazione in merito. Tuttavia siamo convinti che la più precisa conoscenza delle suaccennate disposizioni non potrà che confermare i motivi della nostra opposizione al provvedimento.

L'invito che, a conclusione delle nostre argomentazioni, noi rinnoviamo alla Camera perché deliberi di non convertire in legge il decreto legislativo 8 gennaio 1951, n. 1, mira non soltanto a togliere forza di legge a un provvedimento ingiustificato, inopportuno e nocivo agli interessi del paese, ma anche a rivendicare al Parlamento il pieno esercizio della funzione legislativa nei termini stabiliti dalla Costituzione. È questa una occasione solenne per dimostrare al popolo italiano che esso ha nel Parlamento un vigile e responsabile organo di efficace controllo democratico.

GIOLITTI, *Relatore di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.